

Statuto

GameStorm Siena - Associazione di Promozione Sociale ETS

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione : "GameStorm Siena – Associazione di Promozione sociale ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena e durata illimitata. La variazione della sede legale non è considerata modifica statutaria e può essere stabilita dall'Organo di amministrazione del GameStorm Siena. L'associazione può costituire sedi secondarie, permanenti o transitorie, denominate "sedi accessorie" e finalizzate allo svolgimento delle attività del GameStorm Siena; in nessun caso le sedi accessorie sono considerate associazioni autonome e saranno disciplinate da apposito regolamento, all'uopo stilato.

Articolo 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati :

- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" (lettera 'i' art. 5 legge 117/2017);
- "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata" (lettera 'v' art. 5 legge 117/2017);
- "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa" (lettera 'l' art. 5 legge 117/2017);
- "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" (lettera 'd' art. 5 legge 117/2017);

Lo scopo dell'associazione è divulgare e promuovere il "gioco intelligente" realizzando progetti di solidarietà sociale, coinvolgendo nelle attività il maggior numero di appassionati possibile e portando sul territorio, nelle strutture pubbliche o private attività socio-educative, ricreative e culturali basate sul gioco sano. Per "gioco intelligente" o "sano" si intende qualunque forma di attività ricreativa di elevato livello cognitivo e relazionale che permetta la socializzazione fra persone tramite la condivisione di un sistema di regole e obiettivi, nati con lo scopo dell'invito al ragionamento e/o dell'apprendimento di determinate realtà. In particolare (ma non solo) vengono riconosciuti come giochi intelligenti il gioco di ruolo, di logica, di strategia, tridimensionale, di simulazione (specificatamente anche dal vivo), astratto, da tavolo, di società e di carte. Sono esclusi il gioco d'azzardo e/o qualunque forma di gioco oggetto di Monopolio Statale o contrario alle leggi vigenti dello Stato Italiano. L'associazione promuove tutte le attività ludico-ricreative e/o culturali volte alla socializzazione tra gruppi, anche eterogenei di persone e culture, senza discriminazione di alcun tipo, ponendo al centro la dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari, in base alle decisioni dell'Organo di amministrazione o dell'assemblea dei soci, a seconda della competenza specifica. A titolo di esempio, per la realizzazione dei suddetti scopi,

l'associazione potrà svolgere i seguenti compiti:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (già citato, lettera 'i' art. 5 legge 117/2017);
2. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (già citato, lettera 'v' art. 5 legge 117/2017);
3. fornire agli iscritti luoghi e/o momenti di incontro dove poter esercitare la loro passione nei confronti del gioco intelligente e laddove possibile i materiali necessari;
4. elaborare progetti ludici fondati sull'affermazione del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva in collaborazione con gli operatori del settore;
5. offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività di promozione ludica;
6. organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi, manifestazioni ed eventi che permettano l'avvicinarsi al mondo del gioco intelligente del più vasto pubblico raggiungibile e tutte quelle attività che forniscano a adulti e bambini un momento di aggregazione e confronto;
7. creare e diffondere proprio materiale informativo, formativo e/o critico volto a stimolare la riflessione e la diffusione della cultura del gioco;
8. collaborare attivamente con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale e di affermazione del diritto al gioco e alla cultura;
9. utilizzare per i propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione internet/radio e tv attraverso ogni genere di collaborazione;
10. creare momenti di aggregazione e gioco in strutture pubbliche o private come biblioteche, altre associazioni, ecc.;
11. promuovere formazione e qualificazione del volontario ludico.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, eventi anche non rientranti nella normale attività dell'associazione, così come di partecipare ad eventi organizzati da altri, purché tali eventi non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente statuto e con l'atto costitutivo. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati. L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà accedere a finanziamenti pubblici o privati, partecipare a bandi pubblici o affini per l'ottenimento di risorse volte al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta

fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts) - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 (Diritti e Obblighi degli Associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi
- candidarsi per essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- usufruire di agevolazioni riguardanti la partecipazione a eventi nazionali e internazionali e di tutte le facilitazioni ottenute di volta in volta dall'associazione nel rapporto con enti pubblici e privati.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, mancato rinnovo o esclusione .

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio ordinario gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente decorsi trenta giorni dalla messa in mora da parte dell'Associazione. Il socio decade automaticamente anche in caso di mancato rinnovo della quota associativa. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Qualora se ne ravvisasse la necessità l'Organo di amministrazione, con opportuna delibera, potrà attivare uffici e sedi operative dedicate a esecuzione e gestione delle attività.

Articolo 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, nel limite massimo di una delega per socio. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi , ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in base all'Art.5;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva eventuali Regolamenti Interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e trascorsi 15 minuti in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno tra tutti i soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci (metà più uno). Trascorsi 15 minuti da quella fissata l'assemblea è regolarmente costituita se vi prende parte più di 1/3 tra tutti i soci e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 tra i soci presenti in assemblea.

Articolo 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eleggere tra i suoi membri nella sua prima riunione il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
- b) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e dei Soci Onorari;
- c) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- d) convocare l'Assemblea ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- f) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale e predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) redigere regolamenti interni se necessario;
- j) propone in caso di bisogno le necessarie modifiche ai seguenti punti, senza dover cambiare lo Statuto o l'Atto Costitutivo, portandole successivamente all'approvazione dell'Assemblea: 1) il valore delle quote associative; 2) le modalità temporali riguardanti il diritto di voto in Assemblea da parte dei nuovi iscritti; 3) le modalità del prestito e del

- regolamento interno;
- k) nominare eventuali comitati per la realizzazione di iniziative specifiche;
 - l) cercare fonti di finanziamento e sponsor per lo svolgimento delle attività dell'associazione, in conformità alle normative vigenti;
 - m) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea salvo ratifica nella prima riunione successiva;
 - n) convoca un'Assemblea ogni volta che un membro dell'Organo di Amministrazione si dimette prima della fine del suo mandato, in modo che altri soci possano candidarsi ed essere eletti per ricoprire il posto vacante e/o eventuali posti rimasti tra quelli disponibili.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per successivi mandati. Se il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione dovesse scendere sotto i 3 membri, verrà immediatamente convocata l'Assemblea per ricoprire le cariche vacanti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione scendesse sotto i 3 membri l'Associazione non sarà più operativa. In questo periodo l'Associazione resterà tale fino a quando non verrà nuovamente raggiunto il numero di 3 membri per l'Organo di Amministrazione oppure verrà deciso di convocare l'Assemblea per il suo scioglimento. Stessa procedura nel caso il numero Totale di Soci dell'Associazione scendesse sotto le 7 unità.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti. L'Organo di amministrazione è convocato di regola almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo da recapitarsi almeno 7 prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad esterni all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Non possono candidarsi ad un qualunque ruolo dell'Organo di amministrazione, ivi compreso il ruolo di Presidente, associati intestatari di partita iva o società che operi come "organizzatore di eventi" o che presti attività lavorativa per enti privati gestori di fiere o manifestazioni ludiche o di altro tipo con riconoscimento economico, poiché potrebbe verificarsi conflitto d'interesse. In caso l'attività lavorativa come "organizzatore di eventi" sia solo occasionale sarà chiesto parere all'Organo di amministrazione in carica, la maggioranza dei suoi membri dovrà esprimere parere positivo per approvare tale candidatura.

Articolo 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il

Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario dell'Organo di amministrazione è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione e esplica le attività esecutive che si rendano opportune per il funzionamento dell'associazione. Cura tutti i verbali delle adunanze di Assemblea e Organo di amministrazione ed il Libro Soci e Volontari dell'Associazione. È responsabile della salvaguardia, rilegatura e conservazione in sede di tutti i Libri all'Articolo 15.

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione. È responsabile della compilazione annuale dei libri delle Proprietà dell'Associazione e del Prestito dei Giochi.

Articolo 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati ;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale ;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi .
- il libro delle proprietà dell'Associazione (giochi, tavoli, gazebo, ecc.) e del prestito dei giochi
- altri libri si dovessero ritenere necessari per la gestione dell'Associazione

I Libri possono essere redatti anche in forma informatica, oltre che cartacea, ma alla chiusura di ogni anno associativo, devono essere stampati, rilegati e conservati in sede. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta in forma scritta tramite e-mail indirizzata a Presidente, Vice Presidente e Segretario. In caso di necessità potrà essere stabilito dall'Organo di amministrazione con apposita deliberazione altro metodo organizzativo.

Articolo 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto letto, approvato e sottoscritto li _____ dal Presidente e dai Soci presenti alla sua redazione:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I SOCI PRESENTI